

## Circolare n° 7 del 28.03.2018

### Spesometro - Liquidazioni periodiche Iva: scadenze 2018

Lo Studio comunica che per l'anno 2018 **non vi è alcuna modifica delle scadenze relative ai nuovi adempimenti IVA**, introdotti dal DL 193/2016, quali:

- la **comunicazione semestrale delle operazioni rilevanti ai fini IVA (spesometro)**;
- la **comunicazione trimestrale dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche**.

#### **1) La comunicazione semestrale delle operazioni rilevanti ai fini Iva (spesometro)**

La comunicazione interessa i soggetti passivi IVA, ossia tutti i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che dovranno trasmettere all'agenzia delle entrate con cadenza semestrale i seguenti dati:

- ✓ dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni (clienti/fornitori);
- ✓ data ed il numero di ogni fattura emessa e/o ricevuta;
- ✓ base imponibile;
- ✓ aliquota applicata;
- ✓ imposta;
- ✓ tipologia dell'operazione.

Le scadenze per la trasmissione telematica della comunicazione in oggetto sono le seguenti

- **entro il 01.10.2018**, per i dati relativi al primo semestre 2018;
- **entro il 28.02.2019**, per i dati relativi al secondo semestre 2018;

Si ricorda che in sede di conversione in Legge del D.L. 22.10.2016 n. 193 è stato, inoltre, ridimensionato **il regime sanzionatorio originariamente prescritto dal citato Decreto**, sicché **l'omessa o errata trasmissione dei dati di ogni fattura indicati nella comunicazione trimestrale in analisi è punita con una sanzione amministrativa di Euro 2,00 per ciascuna fattura** e comunque **entro il limite massimo di Euro 1.000,00 per trimestre**. La sanzione di cui trattasi **è ridotta della metà** (Euro 1,00 per ciascuna fattura ed entro il limite massimo di Euro 500,00), **se la trasmissione della comunicazione è effettuata entro i 15 giorni successivi dalla scadenza del termine** prescritto. Non si applica il cumulo giuridico di cui all'art. 12 del D. Lgs. n. 472/97.

## 2) La comunicazione trimestrale dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche

---

È confermato anche per il 2018 **l'obbligo di comunicare telematicamente, su base trimestrale, i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA**

Pertanto, **la comunicazione dei dati contabili delle liquidazione periodiche dovrà essere trasmessa entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre solare**, secondo le seguenti scadenze.

TRIMESTRE	Scadenza Comunicazione trimestrale dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche
<b>I trimestre (1.01 - 31.03)</b>	<b>31.05.2018</b>
<b>II trimestre (1.04 - 30.06)</b>	<b>01.10.2018</b>
<b>III trimestre (1.07 - 30.09)</b>	<b>30.11.2018</b>
<b>IV trimestre (1.10 - 31.12)</b>	<b>28.02.2019</b>

**Sono tenuti all'adempimento** in esame **tutti i soggetti passivi IVA** che effettuano le liquidazioni periodiche IVA con cadenza mensile, ossia con cadenza trimestrale, in presenza dei presupposti per esercitare la relativa opzione. Diversamente, invece, l'adempimento non interessa **i contribuenti che sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA**, ovvero che sono **esonerati dall'effettuazione delle liquidazioni periodiche** (es. i soggetti che hanno aderito al regime forfettario).

In sede di conversione in Legge del D.L. 22.10.2016 n. 193 è stato attenuato il carico sanzionatorio originariamente previsto dal predetto decreto. È ora prevista, infatti, l'applicazione di una **sanzione amministrativa** che punisce con un'ammenda compresa da un **minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 2.000,00**, l'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche. La sanzione di cui trattasi **è ridotta della metà** (minimo Euro 250,00 / massimo Euro 1.000,00), **se la trasmissione** della comunicazione **è effettuata entro i 15 giorni successivi dalla scadenza del termine prescritto.**

Lo studio ricordando le novità in materia di detrazioni Iva introdotte dal DL 50/17 (vedi nostra circolare n\*4 del 02.02.2018) chiede alla rispettabile clientela una puntuale collaborazione nella consegna della documentazione necessaria alla redazione degli adempimenti oggetto della presente comunicazione.

Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento,

cordiali saluti

Studio Dott. Folicaldi